# COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>N</i> . 10	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. APPROVAZIONE DELLE
Data 30-06-2021	TARIFFE TARI: ANNO 2021. APPROVAZIONE SCADENZE.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

Pelosi Maurizio	P	De Andreis Marco	P
PUCCI FRANCO	P	Di Maddalena Pasquale	A
Fulvimari Daniele	P	Di Loreto Luciano	P
Fascetti Luigi	P	Fulvi Alessandra	A
Parenzi Sabrina	P	Fulvi Gisella	A
Sebastiani Lorena	A		

Assegnati n° 10	Presenti n° 7
In carica n° 11	Assenti n° 4

Partecipano gli Assessori esterni:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Partecipa il Vice Segretario Dott. Fabio Laurenzi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

#### Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

#### Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

#### Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di CAPITIGNANO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

#### Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 49.489,91;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 133.811,04;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che con verbale di validazione a firma del Revisore Contabile ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 30-06-2021 COMUNE DI CAPITIGNANO - Pag. 3

all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

**Richiamata** l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

**Preso atto** dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento<sup>1</sup>, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b):** fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)
- $_{b}(1+\omega_{a})_{(1+\omega_{a}):}$  fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega_{a\omega_{a}}$  può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri

$$\gamma_{1,a\gamma_{1,a}} \gamma_{2,a} \gamma_{2,a}$$
 di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- (X<sub>a</sub>): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- **(PGa):** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi art. 4, Appendice 2 – Schema tipo della relazione di accompagnamento - punto 4.7 "Scelta degli ulteriori parametri";

- coefficiente di gradualità (1 + )², dato dalla seguente somma: = + + (Vedi art. 16 MTR), dove
- $\gamma_{1,a\gamma_{1,a}}$  Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
- $\gamma_{2,a\gamma_{2,a}}$  Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
- $\gamma_{3,a\gamma_{3,a}}$  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6513 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è<sup>4</sup>:

al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, per le Regioni a statuto ordinario;

#### nel caso di PEF pluricomunale o per ambito,

l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;

costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

<sup>2</sup> Il coefficiente di gradualità (art. 16.4 e Tabelle - art. 16.5, art.16.6 MTR) è determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark riferimento pari:

nel caso di PEF per singolo comune,

costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Barrare l'opzione che interessa.

gestito in economia;
🗆 gestito in forma associata mediante, in forza di atto/convenzione/LR n.
<del>;</del>
🛮 esternalizzato a ACIAM S.p.A., in forza di contratto Rep in data ,
avente scadenza il;
☐ <b>Visto</b> il Piano <i>regionale</i> per la gestione integrata dei rifiuti, adeguato con deliberazione di Consiglio
Regionale n. 110/8 in data 02/07/2018, in quanto, con Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale, è
stato abrogato l'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2018, n. 5 "Norme a sostegno dell'economia circolare -
Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR);

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di CAPITIGNANO è complessivamente pari ad € 70.081,44;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato da MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'EMERGENZA COVID E PER ULTERIORI SERVIZI RICONDUCIBILI ALLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA;

Visto l'articolo 14 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:

agevolazioni di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la

presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul

territorio comunale i musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità

delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata

adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono

essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche

autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:

a) RIDUZIONE TRIBUTO TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE LA CUI ATTIVITA'

RISULTA SOSPESA O RIDOTTA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19: 50%

QUOTA VARIABILE;

il cui costo di € 1.900,00

viene posto a carico delle tariffe TARI;

viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nei capitoli

del bilancio di previsione finanziario 2021, anche in relazione al Decreto Legge denominato

Sostegni-bis con il quale è stato istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro da

destinare alle riduzioni/agevolazioni/esenzioni per le Utenze non Domestiche interessate dalle

chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività ;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al

servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 133.811,04, così ripartiti<sup>5</sup>:

COSTI FISSI

*€*. 55.776,15

COSTI VARIABILI € 70.434,89

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA <sup>6</sup>, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

#### Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme/<sup>7</sup> ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri PRODUZIONE TEORICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, per cui:

91,45% a carico delle utenze domestiche;

8,55% a carico delle utenze non domestiche;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/09/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Tutto ciò premesso**, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 6, comma 6: "..."... fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ...".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In tale seconda ipotesi occorre procede ad uno spostamento dell'importo X tra costi variabili e costi fissi e viceversa

determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR<sup>8</sup>, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a 131.811,04, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 131.923,69;

- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

#### Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto il D.L. rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 che prevede il rinvio per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni").

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la

<sup>8</sup> L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula: Tasso di inflazione programmata – coefficiente X<sub>a</sub> (coefficiente di recupero di produttività) + coefficiente QL<sub>a</sub> (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + coefficiente PG<sub>a</sub> (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: TOTALE

misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

☐ Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti unanime a norma di legge

#### **DELIBERA**

- 1) **per le motivazioni di cui in premessa**, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;
  - a) **(b):** fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,6;
  - b) b  $(1+\omega_a)_{(1+\omega_a)_{: fattore \ di \ sharing \ dei \ proventi \ derivanti \ dai \ corrispettivi}$

riconosciuti dal CONAI, valore di  $\omega_{a\omega_a}$  pari a 0,84;

- c) rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 1;
- d) (Xa) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10;
- e) (**QL**<sub>a</sub>) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 1,00;
- f) **(PGa)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00;

- g) coefficiente di gradualità (1 + ), dato dalla seguente somma: = + + dove:
- $\gamma_{1,a\gamma_{1,a}}$  Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,45
- $\gamma_{2,a\gamma_{2,a}}$  Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0.30
- γ<sub>3,aγ<sub>3,a</sub> Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,15</sub>
- 2) **di validare**, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C**) relativa alle utenze non domestiche;
- 4) di quantificare in € 133.811,04 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
- 5) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di stabilire, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:
- RIDUZIONE TRIBUTO TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE LA CUI ATTIVITA' RISULTA SOSPESA O RIDOTTA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. RIDUZIONE 50% QUOTA VARIABILE;
- 7) di stabilire per l'invio del ruolo TARI 2021, le seguenti date di pagamento:
  - a) prima rata: 30 novembre 2021;
  - b) seconda rata: 31 dicembre 2021;

il cui costo di €. 1.900,00

viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all'Int.. del bilancio di previsione 2021, anche in relazione al Decreto Legge denominato Sostegni-bis con il quale è stato istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro da destinare alle riduzioni/agevolazioni/esenzioni per le Utenze non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività;

- 8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 ".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

# 

- 1) Piano Economico Finanziario;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ..... in data ......

## **UTENZE DOMESTICHE**

# **QUOTA FISSA E VARIABILE**

# **DOMESTICHE**

# FISSA

)	Ка
	0,75
<u>)</u>	0,88
3	1,00
ļ	1,08
5	1,11
più	1,10

# **VARIABILE**

n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(
1	0,60	1,00	20,00%	
2	1,40	1,80	0,00%	
3	1,80	2,30	0,00%	
4	2,20	3,00	0,00%	
5	2,90	3,60	0,00%	
6 o più	3,40	4,10	0,00%	

57.957,49

# TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PARTE FISSA

(METODO NORMALIZZATO conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158)

TFd(n,S) = Quf \* S \* Ka(n)

costi Fissi UD al lordo dell'Iva

costi Fissi UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFd al lordo

dell'Iva=

Quf = Ctutf / Som.(n)Stot(n) \* Ka(n)

Quf = 0,86711

	N. occ.	Sup(n)	ka	Som. (n) Stot(n) * Ka(n)	TFd(n,S)	€/mq
	1	12.392,00	0,75	9294,00	8058,88	0,65033
	2	17.986,00	0,88	15827,68	13724,28	0,76305
	3	25.110,00	1,00	25110,00	21773,03	0,86711
	4	12.256,00	1,08	13236,48	11477,43	0,93647
	5	1.589,00	1,11	1763,79	1529,39	0,96249
	6	1.462,00	1,10	1608,20	1394,48	0,95382
TOTALE NETTO		66840,15	57957,49	TFd al netto dell'Iva		
IVA						
TOTALE LORDO RICAVI			57957,49			
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo			E70E7 40			
IVA)				57957,49		
	DIFFERENZA COSTI - RICAVI				0,00	

# TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE (METODO NORMALIZZATO conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158)

TVd = Quv \* Kb(n) \* Cu

Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) \* Kb(n)

costi Variabili UD al lordo dell'Iva

rifiuti prodotti UD

costi Variabili UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte variabile Tvd al lordo dell'Iva=

67.584,95
163.846,04
67.584,95

Cu = Quv

0,41249
7,82791

	N. occ.	N Utenze	KB	N(n) * Kb(n)	TVd 1 ut.	TVd tot (n)	€ / Abitante
	1	94	0,68	63,92	52,68453	4952,35	52,68
	2	195	1,4	273	108,4681	21151,29	108,47
	3	178	1,8	320,4	139,459	24823,71	139,46
	4	68	2,2	149,6	170,4499	11590,60	170,45
	5	12	2,9	34,8	224,684	2696,21	224,68
	6	9	3,4	30,6	263,4226	2370,80	263,42
	Totale utenze D.	556		872,32			
TOTALE NI		LE NETTO			67584,95	TVd Tot al netto dell'Iva	
		TOTAL	LE LORDO			67584,95	
COST	COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)				67584,95		
		DIFF	ERENZA			0,00	

# **UTENZE NON DOMESTICHE**

## **QUOTA FISSA**

n.	ATTIVTA'	Kc min.	Kc max.	Ps	Кс
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	0,00%	0,29
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	0,00%	0,44
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	0,00%	0,66
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	0,00%	0,34
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	0,00%	1,01
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	0,00%	0,85
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	0,00%	0,89
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	100,00%	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	100,00%	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16	100,00%	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	0,00%	1,02
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,78	1,06	0,00%	0,78
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	0,00%	0,91
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	0,00%	0,41
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	0,00%	0,67
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	8,18	0,00%	5,54
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	0,00%	4,38
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	0,00%	0,57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	0,00%	2,14
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88	0,00%	0,34
21	Discoteche, night-club	1,02	1,75	0,00%	1,02

# **UTENZE NON DOMESTICHE**

## **QUOTA VARIABILE**

n.	ATTIVTA'	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55	100,00%	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,83	6,50	0,00%	3,83
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64	0,00%	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55	0,00%	2,97
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64	0,00%	8,91
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70	0,00%	7,51

7	Case di cura e riposo	7,80	10,54	0,00%	7,80
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26	100,00%	9,26
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51	100,00%	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21	100,00%	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34	0,00%	8,98
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	6,85	9,34	0,00%	6,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75	0,00%	7,98
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53	0,00%	3,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34	0,00%	5,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	48,74	71,99	0,00%	48,74
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61	0,00%	38,50
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68	0,00%	5,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55	0,00%	18,80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75	0,00%	3,00
21	Discoteche, night-club	8,95	15,43	0,00%	8,95

# CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KC	Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)	TFnd (ap)	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,52	0,00	-	0,78368
2	Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,44	0,00	-	0,66312
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,66	0,00	-	0,99467
4	Esposizioni, autosaloni	3,00	180,00	0,34	61,20	92,23	0,51241
5	Alberghi con ristorante	0,00	0,00	1,01	0,00	-	1,52215
6	Alberghi senza ristorante	3,00	106,00	0,85	90,10	135,79	1,28102
7	Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,89	0,00	-	1,34130
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	0,00	1,05	0,00	-	1,58243
9	Banche ed istituti di credito	1,00	50,00	0,63	31,50	47,47	0,94946

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,00	50,00	1,16	58,00	87,41	1,74821
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,00	25,00	1,02	25,50	38,43	1,53722
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,00	567,00	0,78	442,26	666,52	1,17552
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,91	0,00	-	1,37144
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,41	0,00	-	0,61790
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,00	1105,00	0,67	740,35	1.115,77	1,00974
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,00	305,00	5,54	1689,70	2.546,51	8,34922
17	Bar, caffè, pasticceria	2,00	96,00	4,38	420,48	633,70	6,60101
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,57	0,00	-	0,85904
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,00	17,00	2,14	36,38	54,83	3,22515
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,34	0,00	-	0,51241
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	1,02	0,00	-	1,53722
			TOTALE		3595,47	5.418,66	
			IV	'A			
						5.418,66	
						5.418,66	
						0,00	

# CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KD	TVnd	€ / mq fisso
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	4,55	-	0,90876

			IVA		6318,77	_
			TOTALE NETTO IVA		0310,77	
	,g <del></del>		TOTALE		6318,77	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21	Discoteche, night club	-	_	8,95	_	1,78756
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-	3,00	-	0,59918
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,00	17,00	18,80	63,83	3,75488
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	5,00	-	0,99864
17	Bar, caffè, pasticceria	2,00	96,00	38,50	738,19	7,68951
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,00	305,00	48,74	2.969,09	9,73471
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,00	1.105,00	5,91	1.304,33	1,18039
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	3,62	-	0,72301
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	7,98	-	1,59382
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,00	567,00	6,85	775,73	1,36813
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,00	25,00	8,98	44,84	1,79355
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,00	50,00	10,21	101,96	2,03922
9	Banche ed istituti di credito	1,00	50,00	5,51	55,02	1,10050
8	Uffici, agenzie, studi professionali	-	-	9,26	-	1,84948
7	Case di cura e riposo	-	-	7,80	-	1,55787
6	Alberghi senza ristorante	3,00	106,00	7,51	159,00	1,49995
5	Alberghi con ristorante	-	-	8,91	-	1,77957
4	Esposizioni, autosaloni	3,00	180,00	2,97	106,77	0,59319
3	Stabilimenti balneari	-	-	5,80	-	1,15842
2	Campeggi, distributori carburanti	-	-	3,83	-	0,76496

0,00

# Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	II Presidente	IL VICE SEGRETARIO
		COMUNALE
F.to PUCCI FRANCO	F.to Pelosi Maurizio	F.to Dott. Fabio Laurenzi

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.						
IL Funzionario Responsabile del Se	ervizio					
F.to Laurenzi Fabio						
	in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.					
	Il Funzionario del servizio ragioneria					
	F.to Laurenzi Fabio					
Attesto che la presente delibera ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.	zione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 03-07-2021 N.362					
Data: 03-07-2021	IL Funzionario del servizio Ragioneria F.to Laurenzi Fabio					
La presente deliberazione è dive	enuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.					
Data: 30-06-2021	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE					
	F.to Dott. Fabio Laurenzi					

Copia conforme all'originale

Data: 03-07-2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Laurenzi